

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 27 APRILE 1993

RESOCONTO STENOGRAFICO

172.

SEDUTA DI MARTEDÌ 27 APRILE 1993**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIORGIO NAPOLITANO**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE TARCISIO GITTI**INDICE**

	PAG.		PAG.
Disegni di legge di conversione:		Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
(Annunzio della presentazione)	12980	Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo all'emendamento dell'articolo 50 a) della convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 26 ottobre 1990 (<i>articolo 79, comma 6, del regolamento</i>) (1558)	
(Assegnazione a Commissioni in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento)	12955, 12980	PRESIDENTE	12963, 12964
(Autorizzazione di relazione orale) . .	12955	AZZARA CARMELO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	12964
(Trasmissione dal Senato)	12955	CARIGLIA ANTONIO (gruppo PSDI), <i>Presidente della III Commissione</i>	12964
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		FERRARI MARTE (gruppo PSI)	12964
Ratifica ed esecuzione della convenzione UNIDROIT sul <i>factoring</i> internazionale, fatta ad Ottawa il 28 maggio 1988 (<i>articolo 79, comma 6, del regolamento</i>) (1538).		Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
PRESIDENTE	12962, 12963	Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'assistenza giudiziaria ed al	
AZZARA CARMELO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	12963		
CARIGLIA ANTONIO (gruppo PSDI), <i>Presidente della III Commissione</i>	12962		

172.

N.B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
 Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 27 APRILE 1993

	PAG.
riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile tra la Repubblica italiana e la repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989 (<i>articolo 79, comma 6, del regolamento</i>) (1712).	
PRESIDENTE	12965, 12966, 12967
ABBRUZZESE SALVATORE (gruppo PSI), <i>Relatore</i>	12965, 12966
AZZARA CARMELO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	12965, 12966
FERRARI MARTE (gruppo PSI)	12966
TASSI CARLO (gruppo MSI-destra nazionale)	12965

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatta a Roma il 18 maggio 1990 (*articolo 79, comma 6, del regolamento*) (1713).

PRESIDENTE	12967, 12968
ABBRUZZESE SALVATORE (gruppo PSI), <i>Relatore</i>	12967
AZZARA CARMELO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	12968
FERRARI MARTE (gruppo PSI)	12968

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare sulla promozione e protezione degli investimenti, con scambio di note, conclusosi il 28 luglio 1991, fatto ad Algeri il 18 maggio 1991 (*articolo 79, comma 6, del regolamento*) (1714).

PRESIDENTE	12968, 12970
ABBRUZZESE SALVATORE (gruppo PSI), <i>Relatore</i>	12969, 12970
AZZARA CARMELO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	12970
FERRARI MARTE (gruppo PSI)	12970

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Confedera-

	PAG.
zione svizzera concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili, con protocollo addizionale, fatto a Roma il 27 ottobre 1986, e protocollo aggiuntivo, fatto a Roma l'11 ottobre 1989 (<i>articolo 79, comma 6, del regolamento</i>) (1811).	
PRESIDENTE	12970, 12972, 12980
AZZARA CARMELO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	12971, 12972
FERRARI MARTE (gruppo PSI)	12971
FOSCHI FRANCO, <i>Vicepresidente della III Commissione</i>	12971

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle frodi doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, con processo verbale, fatta a Roma il 21 aprile 1989 (*articolo 79, comma 6, del regolamento*) (1824).

PRESIDENTE	12972, 12981
AZZARA CARMELO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	12972
CARIGLIA ANTONIO (gruppo PSDI), <i>Presidente della III Commissione</i>	12972

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, con dichiarazione interpretativa, fatta a Roma il 4 ottobre 1988 (*articolo 79, comma 6, del regolamento*) (1825).

PRESIDENTE	12973, 12981
AZZARA CARMELO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	12973
CARIGLIA ANTONIO (gruppo PSDI), <i>Presidente della III Commissione</i>	12973

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul riconoscimento e l'e-

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 27 APRILE 1993

PAG.	PAG.
secuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette Convenzioni, nonché della Convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della Convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970 (articolo 79, comma 6, del regolamento) (1826).	
PRESIDENTE . . . 12974, 12975, 12976, 12981	
AZZARA CARMELO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> 12975, 12976	
FOSCHI FRANCO <i>Vicepresidente della III Commissione</i> 12974, 12976	
TASSI CARLO (gruppo MSI-destra nazionale) 12975	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Santiago del Cile l'8 novembre 1990 (articolo 79, comma 6, del regolamento) (2005).	
PRESIDENTE 12976, 12977, 12982	
AZZARA CARMELO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> 12977	
FERRARI MARTE (gruppo PSI) 12977	
FOSCHI FRANCO, <i>Vicepresidente della III Commissione</i> 12976, 12977	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Ratifica ed esecuzione della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di scorie tossiche e della loro eliminazione, con annessi, relativo atto finale e risoluzioni, fatta a Basilea il 22 marzo 1989 (articolo 79, comma 6, del regolamento) (2009).	
PRESIDENTE 12977, 12978, 12983	
AZZARA CARMELO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> 12978	
CARIGLIA ANTONIO (gruppo PSDI), <i>Presidente della III Commissione</i> 12978	
FERRARI MARTE (gruppo PSI) 12978	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per la promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 20 marzo 1990, (articolo 79, comma 6, del regolamento) (2010).	
PRESIDENTE 12979	
AZZARA CARMELO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> 12979	
CARIGLIA ANTONIO (gruppo PSDI), <i>Presidente della III Commissione</i> 12979	
Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione (Esame):	
PRESIDENTE . . . 12957, 12958, 12960, 12961	
AYALA GIUSEPPE (gruppo repubblicano), <i>Relatore</i> 12957	
BIANCO GERARDO (gruppo DC) 12961	
GALANTE SEVERINO (gruppo rifondazione comunista) 12958	
GASPARRI MAURIZIO (gruppo MSI-destra nazionale) 12957	
SIGNORILE CLAUDIO (gruppo PSI) 12958	
Gruppi parlamentari:	
(Modifica nella composizione) 12955	
In morte di Guido Carli:	
PRESIDENTE 12956	
Missioni 12955, 12980	
Petizioni:	
(Annunzio) 12956	
Sull'ordine dei lavori:	
PRESIDENTE 12961, 12962	
TASSI CARLO (gruppo MSI-destra nazionale) 12961	
Votazione finale di disegni di legge . . 12983	
Ordine del giorno della seduta di domani 12986	

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 27 APRILE 1993

La seduta comincia alle 10,30.

ELISABETTA BERTOTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 22 aprile 1993.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Giuseppe Albertini, Alessi, Artioli, Bonsignore, Breda, Giorgio Carta, Raffaele Costa, Cresco, d'Aquino, Del Bue, Ferrarini, Gottardo, Maira, Nencini, Padovan, Sacconi, Soddu, Stornello, Thaler Ausserhofer, Tiscar e Trabacchini sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono ventuno, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Modifica nella composizione di gruppi parlamentari.

PRESIDENTE. Il deputato Gianni Rivera, con lettera in data 22 aprile 1993, ha comunicato di essersi dimesso dal gruppo parlamentare della DC. Pertanto l'onorevole Rivera si intende iscritto al gruppo parlamentare misto.

Con lettera in pari data, il deputato Claudio Martelli, già appartenente al gruppo parlamentare del PSI, ha comunicato di aderire al gruppo parlamentare federalista europeo (*commenti del deputato Tassi*).

Trasmissione dal Senato di disegni di leggi di conversione, loro assegnazione a Commissioni in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento e autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza, in data 26 aprile 1993, il seguente disegno di legge:

S. 1024. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie» (*approvato dal Senato*) (2573).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis

del regolamento, il suddetto disegno di legge è stato deferito, in pari data, alla VI Commissione permanente (finanze), in sede referente, con il parere della I, della II, della III, della IV, della V, della VII, della VIII, della IX, della X, della XI, della XIII Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie.

Il suddetto disegno di legge è stato altresì assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea, di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis. Tale parere dovrà essere espresso entro mercoledì 28 aprile 1993.

Dati i motivi di particolare urgenza propongo altresì che la VI Commissione sia autorizzata, sin da ora, a riferire oralmente all'Assemblea.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 1073. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 1993, n. 61, recante misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» *(approvato dal Senato)* (2574).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, il suddetto disegno di legge è deferito alla XI Commissione permanente (Lavoro), in sede referente, con il parere della I, della V e della VII Commissione.

Il suddetto disegno di legge è altresì assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea, di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis. Tale parere dovrà essere espresso entro martedì 4 maggio 1993.

In morte di Guido Carli.

PRESIDENTE. Informo la Camera che il 23 aprile scorso è deceduto il dottor Guido Carli, già membro della Consulta nazionale, ministro per il commercio con l'estero, Go-

vernatore della Banca d'Italia, senatore nella IX e nella X legislatura, ministro del tesoro.

Ho già fatto pervenire ai familiari e desidero rinnovare le espressioni del più vivo cordoglio dell'Assemblea, nel ricordo e nel riconoscimento del lungo servizio reso allo Stato ed al paese dal dottor Guido Carli in molteplici incarichi di alta responsabilità assolti con eccezionale impegno, perizia e cultura.

Annuncio di petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto delle petizioni pervenute alla Presidenza.

ELISABETTA BERTOTTI, *Segretario*, legge:

I deputati Willer Bordon e Sergio Coloni presentano la petizione di Manuela Capitano e numerosi altri cittadini di Trieste, che chiedono il riconoscimento dello *status* di profughe politiche per le donne bosniache vittime di violenza sessuale (80).

Giorgio Agnolesi, da Firenze, chiede una organica riforma della legislazione in materia elettorale, che preveda, in particolare, l'introduzione del sistema maggioritario a doppio turno (81).

Antonio Cordedda, da Pisa, chiede che venga adottato un complesso di modifiche alla Costituzione in materia di nomina del Governo, di struttura e di funzioni del Parlamento, nonché di consigli regionali e degli enti locali (82).

Antonio Mancuso, da Troina (Enna), e numerosi altri cittadini chiedono l'abrogazione del secondo e del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione, relativi all'immunità parlamentare (83).

Aurelio di Rella, da Genova, e numerosi altri cittadini chiedono una modifica dell'articolo 348 del codice penale, al fine di prevedere, per chiunque eserciti abusivamente una professione, la pena della reclusione da sei mesi a tre anni (84).

PRESIDENTE. Le petizioni testé lette sa-

ranno trasmesse alle competenti Commissioni.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Esame di una domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame della domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Claudio Signorile, nella sua qualità di ministro dei trasporti *pro tempore*, e del signor Rocco Trane per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 e 317 dello stesso codice (concussione continuata) (doc IV-bis, n. 2).

La Giunta propone che l'autorizzazione a procedere sia concessa.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Ayala.

GIUSEPPE AYALA, *Relatore*. Rinviando alla relazione scritta, vorrei dire sinteticamente che questa richiesta di autorizzazione a procedere è diversa dalle ordinarie autorizzazioni a procedere in giudizio, in quanto non attiene né a problemi di manifesta infondatezza, né a questioni di *fumus persecutionis*, ma soltanto alla verifica della sussistenza delle due esimenti previste dalla normativa e, in particolare, di quella di aver agito nel preminente interesse dello Stato.

Orbene, vi sono due fonti di accusa (ve n'è una in particolare ed un'altra che la sorregge) secondo le quali sarebbero state versate tangenti a mano dell'avvocato Trane nella sua qualità di segretario particolare del ministro Signorile; l'avvocato Trane aveva manifestato agli interlocutori — se così li vogliamo definire — di agire in nome e per conto del ministro. È anche vero che il decreto di quest'ultimo, in virtù del quale furono poi assegnati i lavori, in relazione ai quali sarebbe stata versata la tangente per ottenerne l'aggiudicazione, recepiva integralmente una delibera del consiglio di amministrazione dell'azienda Ferrovie dello

Stato, che all'epoca era priva di personalità giuridica: pertanto, l'unica possibilità di dare rilevanza esterna agli atti del consiglio era quella di trasfondere la delibera in un decreto del ministro.

Desidero anche precisare che nel testo stampato della relazione è contenuta un'imprecisione, in quanto si parla di autorizzazione a procedere in giudizio, mentre deve intendersi semplicemente «autorizzazione a procedere», come del resto è ripetuto nell'ultimo capoverso della relazione stessa.

È questa la prospettazione complessiva della vicenda; non avendo rilevato, in relazione alla prospettazione accusatoria, la possibilità di conciliare l'esimente con un fatto che si fonderebbe sul versamento di una tangente per fuorviare il fisiologico procedimento dell'assegnazione, la Giunta ha ritenuto che l'autorizzazione debba essere concessa e che sia il tribunale dei ministri a valutare nel merito la vicenda per verificare se il versamento della tangente sia avvenuto o meno.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Gasparri. Ne ha facoltà.

MAURIZIO GASPARRI. Signor Presidente, il gruppo del Movimento sociale italiano condivide le valutazioni espresse dal relatore in favore della concessione di quest'autorizzazione a procedere.

La vicenda che investe l'onorevole Signorile e l'avvocato Rocco Trane, notorio collaboratore dell'ex ministro, mi pare rientri chiaramente nel contesto di degenerazione e di malagestione delle ferrovie. Sono ben note le vicissitudini di un sistema consociativo che nel settore ha interessato tutti i partiti, compresi taluni teoricamente all'opposizione ma che, nell'ambito delle ferrovie, hanno rivestito posizioni di potere (pensiamo all'allora PCI).

Per quanto riguarda la vicenda giunta all'esame del Parlamento, ci sembra che le dichiarazioni rilasciate da Marzocco, in quanto presidente ed amministratore delegato della SOCIMI, e da Landolina, siano molto chiare. Essi hanno avuto la possibilità di ottenere l'emissione di un decreto ministeriale, nel 1985, che ha consentito l'acqui-

sto a trattativa privata di venti carrozze letto in cambio del pagamento di una tangente di oltre 2 miliardi. Il Trane aveva dichiarato di agire per conto del ministro ed il fatto che vi sia stata l'emanazione di quel decreto dimostra che non si è verificato un intervento unicamente da parte di Rocco Trane, che non poteva certo determinare le scelte ministeriali.

Riteniamo quindi che il fatto contestato sussista e che la Giunta abbia inquadrato con chiarezza i termini del problema. La normativa vigente consente di negare l'autorizzazione qualora un ministro abbia compiuto certi atti nel perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della sua funzione di Governo. Come giustamente afferma la relazione, si dovrebbe concludere nel senso di negare l'autorizzazione a procedere perché nel caso in esame sarebbe stato perseguito un preminente interesse pubblico: ma credo si tratti di un chiaro paradosso, visto il pagamento della tangente e la vicenda complessiva dell'ente ferrovie, che rappresenta uno dei capitoli più gravi della degenerazione morale.

Crediamo quindi che il Parlamento debba concedere l'autorizzazione a procedere affinché gli organi competenti, cioè il tribunale dei ministri, possano procedere nel merito delle indagini. Mi sembra comunque che gli elementi già in possesso del Parlamento consentano di esprimere con estrema serenità un giudizio favorevole alla concessione dell'autorizzazione a procedere, conformemente alla richiesta della Giunta, ribadita sinteticamente dalla relazione del collega Ayala.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Galante. Ne ha facoltà.

SEVERINO GALANTE. Signor Presidente, voglio sperare che l'Assemblea consideri una sorta di atto dovuto la concessione dell'autorizzazione a procedere che stiamo esaminando.

In sostanza, siamo chiamati a pronunciare in seconda istanza; già un altro organismo si è espresso sul tema ritenendo — cito testualmente — che «ad avviso del collegio» (il tribunale dei ministri) «la richiesta del

pubblico ministero è da condividersi» ed argomentando abbondantemente in tema di merito in tale direzione. La Giunta per le autorizzazioni a procedere ha quindi esaminato la richiesta disponendo della valutazione dell'altro collegio ed è arrivata alla conclusione ricordata dal collega Ayala: non vi è motivo alcuno per indurre la Giunta a sospettare elementi persecutori né per trovare esimenti di sorta che possano spingere in una direzione diversa da quella della concessione dell'autorizzazione.

Si tratta quindi, politicamente parlando, di un atto dovuto ed in questo senso io mi esprimo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Rinuncio ad intervenire, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Signorile. Ne ha facoltà.

CLAUDIO SIGNORILE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho inviato ieri sera al Presidente della Camera una lettera che sottopongo alla vostra attenzione.

Mi sembra giusto fornire alla Camera, nel momento in cui considero doverosa una presa d'atto della proposta della Giunta, gli elementi complessivi su cui ci si sta pronunciando. Dico questo in relazione alle considerazioni svolte dai colleghi Gasparri e Galante: essi infatti non hanno — né potevano averla — una informazione adeguata rispetto alla reale situazione quale si è presentata alla Camera.

Leggo la lettera: «Caro Presidente, ho chiesto alla Giunta per le autorizzazioni a procedere un giudizio di merito sulla richiesta di autorizzazione avanzata dal tribunale per i reati ministeriali, il quale ha ritenuto sul procedimento in questione che «i fatti debbano ricevere ulteriori riscontri nella competente sede, previa l'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione».

Sottolineo questo aspetto all'attenzione degli onorevoli colleghi perché il provvedimento al nostro esame fa precedente rispetto ai casi che si potranno presentare in

futuro. In sostanza, il tribunale per i reati ministeriali non chiede l'autorizzazione a procedere su una fattispecie di reato già configurato e definito, ma la inoltra in corso di indagine e per ulteriori riscontri: questo è assolutamente anomalo rispetto al dettato della legge costituzionale n. 1 del 1989.

Ho chiesto il giudizio di merito alla Giunta perché ritenevo — e ritengo — che «già la documentazione e le deposizioni in possesso del tribunale dei ministri e successivamente della Giunta consentissero di stabilire che il fatto non sussiste e comunque che il sottoscritto non lo ha commesso.

«Dalla documentazione» — sottolineo nella lettera — «risulta che tutte le decisioni amministrative e di spesa delle ferrovie dello Stato erano già compiute e rese irrevocabili attraverso l'apposito decreto ministeriale in tempi anteriori ai fatti oggetto di indagine; risulta» — sempre dalla documentazione — «che il decreto da me sottoscritto in relazione agli stessi fatti è un'atto dovuto' che recepisce integralmente una delibera del consiglio di amministrazione dell'Azienda delle ferrovie dello Stato adottata all'unanimità e che, non avendo le ferrovie dello Stato personalità giuridica, trovava attraverso il decreto ministeriale la sua attuazione».

Sottolineo che si trattava di «azienda» e non di «Ente»: richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi — qualora dovessero trovarsi ulteriormente di fronte a casi del genere — sul fatto che i decreti firmati dal ministro dei trasporti come presidente dell'azienda sono atto dovuto rispetto al consiglio d'amministrazione e non sono quindi un atto discrezionale del ministro: si tratta, dunque, di cosa assolutamente diversa dai decreti ministeriali ordinari.

Continuo con la lettura della lettera la quale, oltre che alla documentazione, fa riferimento all'elemento delle testimonianze: «Dalle testimonianze risulta che dinanzi al tribunale dei ministri il Marzocco, quale teste di accusa, aveva escluso che Trane avesse mai detto di chiedere o ricevere denaro per conto del ministro, aggiungendo di non conoscere la destinazione delle somme che assume di aver versato.

«Dagli interrogatori non risulta alcun collegamento fra il ministro e Marzocco; il

collegamento con Trane è soltanto di natura istituzionale». Vorrei sottolineare alla vostra attenzione, inoltre, un altro aspetto: «Nessuno, negli interrogatori, ha» (mai!) «affermato direttamente o indirettamente che vi sia stata una qualche forma di comportamento improprio del ministro in questa vicenda». Per dirla più chiaramente, in sostanza, non esiste nessuna accusa, né diretta né indiretta.

«Dalla documentazione risulta che non vi è stata nessuna interferenza nell'iter decisionale dell'Azienda ferrovie dello Stato e che il ministro ha esercitato le sue funzioni di governo come presidente dell'Azienda delle ferrovie dello Stato nel pieno rispetto della norma e del pubblico interesse. L'avvocato Trane ha categoricamente escluso» — in ogni interrogatorio — «qualsivoglia versamento di somma di denaro».

Quello che io sostengo è che «negli atti non vi sono elementi di accusa riscontrabili tali da configurare un reato ministeriale».

Infatti «il tribunale per i reati ministeriali chiede l'autorizzazione per 'ulteriori riscontri'» (ascoltate questa argomentazione) «perché 'non sarebbe verosimile che fosse in potere del Trane senza l'intervento del Signorile, procurare con la sua sola azione il risultato prospettato dal Marzocco all'atto della pretesa della tangente, che si sarebbe potuto ottenere infatti esclusivamente con un provvedimento del ministro'».

Non entro nel merito dell'accusa: sottolineo soltanto come assumere la verosimiglianza quale argomento giuridico sia pericoloso. «La responsabilità soggettiva dell'atto penale diventa responsabilità oggettiva; gli eventuali reati compiuti da terzi vengono ricondotti alla 'fonte del potere', senza nessun collegamento diretto, affermato e riscontrabile, ma soltanto per un criterio di verosimiglianza, sul quale» — e soltanto su di esso — «si costruisce l'ipotesi di reato ministeriale. È un precedente importante che deve essere ben valutato nelle sue conseguenze generali e nel principio che stabilisce.

«Credo sia chiaro, onorevoli colleghi, perché ho chiesto alla Giunta di entrare nel merito del procedimento». Correttamente, «scrive il relatore, onorevole Ayala: 'In base

a tali circostanze il relatore ha ritenuto, in un primo tempo, opportuna la restituzione degli atti al collegio precedente per l'integrazione degli elementi posti a carico degli indagati. Un'attenta valutazione del quadro normativo in cui si situa il procedimento ha portato a ritenere — conformemente alle indicazioni che sono state acquisite dal Presidente della Camera — che tale ipotesi non sia tuttavia ammissibile nel corso dell'esame di una domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione'. Sviluppando la lettura della legge costituzionale n. 1 del 1989, il relatore sottolinea come né la Camera né, tanto meno, la Giunta possano chiedere che siano compiuti atti di indagine e acquisiti ulteriori documenti. 'Il compito della Giunta, nell'ambito della procedura in argomento' — scrive l'onorevole Ayala — 'si risolve nella valutazione della sussistenza di una delle due esimenti di cui all'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989, (...) non avendo la Giunta il potere di compiere alcuna valutazione in ordine alla sussistenza del fatto o alla sua commissione da parte dell'indagato (...)».

Dico questo per sottolineare — mi rivolgo agli onorevoli colleghi che hanno avuto la cortesia di intervenire — che come aggiungo nella mia lettera: «l'autorizzazione a procedere» (anomala rispetto a quella nei confronti del parlamentare, perché dovrebbe essere data al termine delle indagini preliminari) «viene quindi concessa perché non si può entrare nel merito, né fare altro. Allo stato attuale delle disposizioni legislative in materia, è un atto inevitabile, anche se si è consapevoli dell'infondatezza o, almeno, della manifesta insufficienza degli argomenti nella richiesta avanzata dal tribunale dei ministri tanto da far giudicare opportuna la restituzione degli atti».

E qui mi fermo, perché «una recente vicenda giudiziaria ha dimostrato, cancellando con una sentenza a formula piena le calunnie dell'ingegner Graziano nei miei confronti, che il giudizio sui fatti è la strada maestra per liberarsi di sospetti e di false accuse».

Ho chiesto alla Giunta l'esame di merito «per pulirmi del fango che è stato gettato su

di me; se non è possibile per i limiti della legge, voglio che questa valutazione» (di merito) «dei fatti avvenga al più presto nella sede che la legge prevede».

Ho chiesto pertanto al Presidente, nella mia lettera, che «si applichi a questo caso il comma 8 dell'articolo 18-ter del regolamento della Camera dei deputati che prevede la presa d'atto senza votazione delle conclusioni della Giunta sulla concessione dell'autorizzazione a procedere, nel testo presentato dal relatore».

PRESIDENTE. Onorevole Signorile, avendo ricevuto la sua lettera mentre lei svolgeva l'intervento e avendone presa visione, sia pure rapidamente, desidero precisare che era stato richiesto (ed era stato dato a suo tempo) alla Presidenza della Camera un avviso in ordine all'ipotesi che ci si potesse rivolgere al collegio per ottenere una documentazione integrativa. L'avviso della Presidenza era stato negativo.

Altra questione che ieri la Presidenza, preparando la seduta di oggi, ha esaminato con ogni attenzione è relativa all'ammissibilità di ordini del giorno intesi a sostenere la tesi che non spetti alla Camera pronunciarsi in questa fase e che si debbano restituire gli atti al collegio di provenienza. Comunque non sono stati presentati, secondo le prescritte norme regolamentari, ordini del giorno in tal senso; in questo momento non vi è quindi luogo ad alcuna pronuncia da parte della Presidenza.

Come lei, onorevole Signorile, ha osservato, citando la relazione dell'onorevole Ayala, il compito della Giunta nell'ambito della procedura in argomento d'altra parte si risolve nella valutazione della sussistenza di una delle due esimenti di cui all'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989, non avendo la Giunta il potere di compiere alcuna valutazione in ordine alla sussistenza del fatto o alla sua commissione da parte dell'indagato.

Mi pare che lei, onorevole Signorile, abbia preso atto di questa rigorosa valutazione del relatore e si sia espresso in termini di piena consapevolezza della necessità che si prenda atto da parte della Camera, senza votazione, delle conclusioni della Giunta, così come

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 27 APRILE 1993

d'altronde prescrive il comma 8 dell'articolo 18-ter del nostro regolamento.

GERARDO BIANCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo, onorevole Bianco?

GERARDO BIANCO. Chiedo di parlare per una precisazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERARDO BIANCO. Signor Presidente, desidero avere un chiarimento di carattere procedurale. Dagli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria si evince che sarebbe stato superato il prescritto termine di novanta giorni per la trasmissione degli atti da parte del collegio. Vorrei ricordare che l'Assemblea, sia pure a proposito delle autorizzazioni a procedere nei confronti di deputati, si era espressa in termini diversi, ritenendo perentorio il termine — in quel caso di trenta giorni — fissato al magistrato dall'articolo 344 del codice di procedura penale. È proprio su questo punto che ritengo opportuno un chiarimento, perché ci troveremmo di fronte ad una difformità di interpretazione se si ritenesse invece superabile da parte del collegio per i reati ministeriali l'analogo termine posto per queste autorizzazioni a procedere.

PRESIDENTE. Onorevole Bianco, la sua osservazione rimarrà agli atti della seduta odierna. Tuttavia, la Presidenza non è stata investita dalla Giunta della questione da lei sollevata; pertanto, nella circostanza attuale non ha motivo di pronunciarsi in proposito.

Non essendo stati presentati ordini del giorno intesi a formulare proposte diverse, ai sensi del comma 8 dell'articolo 18-ter del regolamento, si intendono senz'altro approvate, senza procedere a votazione, le conclusioni della Giunta e si intende, quindi, concessa l'autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Signorile e nei confronti del signor Trane.

Poiché la discussione del punto 1 dell'ordine del giorno ha richiesto meno tempo del previsto — cosa di cui la Presidenza non può

che compiacersi sempre in linea di principio —, al fine di consentire al rappresentante del Governo sulla materia di cui al punto 2 dell'ordine del giorno (che mi auguro non debba giungere dalla Farnesina, ma da una sede più vicina) di raggiungere la Camera, sospendo la seduta fino alle 11,30.

**La seduta, sospesa alle 10,55,
è ripresa alle 11,30.**

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
TARCISIO GITTI.

Sull'ordine dei lavori.

CARLO TASSI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, capisco che ora si voglia dare l'impressione dell'efficienza, dopo il «si cambia»...! Vorrei però sapere come si possano discutere e votare i disegni di legge di ratifica all'ordine del giorno — e, tenga presente, signor Presidente, che noi siamo favorevoli a ratificare tutto — se alle 16,30 è convocata la Commissione bilancio per esprimere il parere proprio su tali disegni di legge di ratifica!

Credo che i pareri debbano essere espressi — per quel che valgono, per quel che servono e per quanto ne viene tenuto conto — almeno qualche secondo prima che si discutano i relativi disegni di legge di ratifica!

Non so pertanto se sia questo il nuovo modo di legiferare, visto che ci apprestiamo ad avere presidenti del consiglio non parlamentari e tecnici; se il nuovo modo comincia così, mi sa che cominciamo un po' male!

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, stamane è prevista solo la discussione dei disegni di legge di ratifica all'ordine del giorno; alla votazione finale sugli stessi si procederà alla ripresa pomeridiana della seduta, prevista per le 18,30. Non so dirle in questo momento se su tutti i disegni di legge di ratifica o solo su una parte di essi la Commissione

bilancio non abbia ancora espresso il suo parere...

CARLO TASSI. Su tutti i disegni di legge di ratifica! La Commissione è convocata per oggi alle 16,30!

PRESIDENTE. Non metto in dubbio la sua parola! Sto solo dicendo che io non so se su tutti i disegni di legge di ratifica...

CARLO TASSI. Su tutti! Adesso lo sa perché gliel'ho detto!

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, lo apprendo da lei in questo momento! Ad ogni modo, vale la precisazione che le ho già fatto: se emergeranno problemi conseguenti al parere della Commissione bilancio, che verrà espresso — come lei dice — oggi alle 16,30, li esamineremo sicuramente prima di passare questa sera alla votazione finale dei disegni di legge di ratifica in questione. Comunque, la Presidenza, che ringrazia l'onorevole Tassi per il suo rilievo, si riserva di verificare di volta in volta se i disegni di legge che si passerà ad esaminare contengano clausole finanziarie, ai fini delle relative valutazioni.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione UNIDROIT sul factoring internazionale, fatta a Ottawa il 28 maggio 1988 (articolo 79, comma 6, del regolamento) (1538).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione UNIDROIT sul factoring internazionale, fatta a Ottawa il 28 maggio 1988.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del comma 6 dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del

relatore, il presidente della III Commissione, onorevole Cariglia.

ANTONIO CARIGLIA, *Presidente della III Commissione*. Signor Presidente, siamo di fronte al disegno di legge di ratifica e di esecuzione della convenzione UNIDROIT sul factoring internazionale, fatta a Ottawa il 28 maggio 1988. Lo scopo della convenzione è di predisporre regole uniformi che stabiliscano un quadro giuridico in grado di favorire il factoring internazionale.

La convenzione contiene disposizioni di diritto sostanziale che richiamano le cessioni di credito, regolate nei sistemi giuridici interni. In effetti, due contratti sono conclusi in modo parallelo fra tre parti; il fornitore di merci o di servizi (articoli 1-3) conclude un contratto con un suo cliente che diviene così nei suoi confronti debitore di un credito. La merce o i servizi devono essere acquistati a fini commerciali: si escludono cioè i contratti dei consumatori. Il fornitore ha la possibilità o il dovere, secondo il contratto, di cedere ad una impresa di factoring il credito, sia che esso esista al momento della conclusione del contratto sia che maturi in futuro, a condizione, in questo caso, che sia determinabile.

Il fornitore notifica la cessione ai suoi debitori, che possono liberarsi della loro obbligazione pagando il cessionario del credito, ossia l'impresa di factoring (articolo 8, paragrafo 2). Ciascun debitore è obbligato al pagamento se non è a conoscenza dell'esistenza di un diritto prioritario e se la notifica, avvenuta per iscritto, è conforme all'articolo 8, paragrafo 1. Il cessionario del credito ha l'obbligo, a titolo di contropartita del diritto che egli acquisisce nei confronti del debitore, di finanziare il fornitore con il quale si sia direttamente impegnato, di prendere conoscenza dei crediti e di incassarli, nonché di proteggere il fornitore contro il venir meno dei debitori. Infine, nel momento in cui il cessionario domanderà di essere pagato, il debitore potrà opporre tutti i mezzi di difesa che avrebbe potuto far valere nei confronti del fornitore, ivi compreso il diritto alla compensazione.

La convenzione prevede inoltre i casi nei quali il debitore può recuperare la somma

da lui pagata al cessionario nell'ipotesi di inesecuzione o di esecuzione difettosa o tardiva del contratto di vendita di merci. Il contratto che lega il fornitore al suo cliente deve essere internazionale, nel senso che le parti devono avere la propria sede nei territori di uno Stato diverso. Inoltre, condizione dell'applicazione della convenzione è che gli Stati del fornitore e del debitore, così come lo Stato in cui il cessionario ha la sua sede, siano Stati contraenti, oppure che la legge applicabile al contratto di vendita della merce e al contratto di *factoring* sia quello di uno Stato contraente. Questa è la condizione fondamentale.

I problemi che non sono stati affrontati dalla convenzione saranno risolti in base alla legge applicabile in virtù delle regole di diritto internazionale privato. Mentre le parti del contratto di *factoring* sono sempre libere di escludere l'applicazione della convenzione, le parti del contratto di vendita possono escluderne l'applicazione solo in determinate circostanze. Non è consentita, tuttavia, l'esclusione parziale dell'applicazione della convenzione (articolo 3).

Una disposizione molto importante per favorire il diffondersi del *factoring* internazionale è l'articolo 6, paragrafo 1, che prevede (cito testualmente) che «la cessione del credito da parte del fornitore al cessionario può essere effettuata nonostante qualsiasi patto tra il fornitore ed il debitore che proibisca tale cessione». Il paragrafo 2 dello stesso articolo stabilisce che «tuttavia, tale cessione non ha effetto nei confronti del debitore che, al momento della conclusione del contratto di vendita di merci, abbia la propria sede di affari in uno Stato contraente che abbia fatto la dichiarazione prevista dall'articolo 18 della presente convenzione». Nell'assenza di questo intervento dello Stato contraente, il fornitore che abbia in mano un credito è libero di cederlo ed è tenuto solo ad osservare l'obbligo generale di buona fede nei confronti del suo debitore.

La convenzione UNIDROIT non prevarrà su un trattato internazionale già concluso o da concludere. Desidero informare l'Assemblea che essa è già stata ratificata dalla Francia e firmata da altri tredici Stati, tra i quali l'Italia, gli Stati Uniti, il Regno Unito,

la Germania, il Belgio e la Finlandia. La convenzione, infine, entrerà in vigore dopo il deposito del terzo strumento di ratifica, come prevede l'articolo 14 della stessa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

CARMELO AZZARÀ, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Mi associo alle considerazioni del relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di ratifica, nel testo della Commissione identico a quello del Governo.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

La votazione finale avrà luogo nel prosieguo della seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo all'emendamento dell'articolo 50 a) della convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 26 ottobre 1990 (articolo 79, comma 6, del regolamento) (1558).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la

discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo all'emendamento dell'articolo 50 *a*) della convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 26 ottobre 1990.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del comma 6 dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, il presidente della III Commissione, onorevole Cariglia.

ANTONIO CARIGLIA, *Presidente della III Commissione*. Mi rimetto alla relazione governativa che accompagna il disegno di legge, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

CARMELO AZZARÀ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. L'emendamento all'articolo 50 *a*) della convenzione di Chicago, di cui al disegno di legge di ratifica n. 1558, è teso soltanto ad aumentare il numero dei membri del Consiglio dell'organizzazione, che passano da 33 a 36. Non ho altro da aggiungere e mi riporto alla relazione governativa.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Marte Ferrarì. Ne ha facoltà.

MARTE FERRARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, credo che la ratifica in esame abbia un valore fondamentale, soprattutto perché, diversamente da quanto avviene per le istituzioni specializzate, tale organismo ha una funzione legislativa e giudiziaria e quindi va ben oltre l'aspetto della rappresentanza; fermo restando che, come ha detto il rappresentante del Governo, si determina un assetto organizzativo più ampio, che consentirà anche all'Europa di avere un

rappresentante in più rispetto alla situazione precedente.

Sulla base di queste considerazioni, mi dichiaro favorevole al disegno di legge di ratifica.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare l'onorevole presidente della III Commissione.

ANTONIO CARIGLIA, *Presidente della III Commissione*. Rinuncio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole rappresentante del Governo.

CARMELO AZZARÀ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Rinuncio anch'io alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di ratifica, nel testo della Commissione identico a quello del Governo.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

La votazione finale avrà luogo nel prosieguo della seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989 (articolo 79, comma 6, del regolamento) (1712).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del comma 6 dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Abbruzzese.

SALVATORE ABBRUZZESE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il trattato di assistenza giudiziaria in materia civile tra Italia e Brasile comprende, oltre alle norme tradizionalmente legate al diritto civile, anche quelle che riguardano il diritto commerciale, il diritto di famiglia ed il diritto del lavoro.

Credo che uno degli elementi più significativi del provvedimento che ci accingiamo a votare riguardi innanzitutto l'assistenza giudiziaria in senso stretto, cioè la sanzione da parte del trattato dei principi di parità in materia giuridica tra i cittadini delle due parti, che godono di questi diritti sia nel territorio brasiliano sia in quello italiano.

Inoltre, ai cittadini residenti o domiciliati nel territorio di una delle due parti, per ciò che concerne le questioni legate ai procedimenti davanti all'autorità giudiziaria competente, spetta una *cautio iudicatum solvi*, cioè la possibilità di arrivare ad una sorta di patteggiamento che riguarda le parti con-

traenti ed in questo modo ad uno snellimento di alcune procedure relative al diritto commerciale. Una delle osservazioni che è stata avanzata in Commissione riguarda il provvedimento nel suo complesso. Il provvedimento in esame non comporta infatti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto il trattato che si intende ratificare ha lo scopo di porre in essere soltanto un'organica normativa intesa a regolare i rapporti con il Brasile in materia di assistenza giudiziaria civile e le relative spese gravano in via ordinaria sul capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

In veste di relatore chiedo all'Assemblea di approvare il disegno di legge in questione che regola in maniera opportuna i rapporti tra Italia e Brasile per quanto riguarda la materia giuridica ed i contenziosi civili. Del resto, nel prosieguo della seduta esamineremo un analogo provvedimento relativo ai rapporti con un altro Stato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

CARMELO AZZARÀ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ringrazio il relatore per l'illustrazione del disegno di legge di ratifica e mi associo alle sue considerazioni, che coincidono con quelle del Governo.

CARLO TASSI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Vorrei solo un chiarimento. È corretta la dizione «Repubblica federativa del Brasile»? Mi sembra che la dizione corretta sia «Repubblica federale del Brasile». Federativa era solo quella della ex Jugoslavia.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore intende fornire precisazioni al riguardo?

SALVATORE ABBRUZZESE, *Relatore*. Per motivi di opportunità non ho avanzato l'osservazione che testé ha fatto il collega Tassi, ma oggettivamente ritengo che egli abbia ragione.

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 27 APRILE 1993

CARLO TASSI. Si chiama «federale»!

SALVATORE ABBRUZZESE, *Relatore*. La dizione esatta dovrebbe essere «Repubblica federale del Brasile». Non ricordo di aver sentito usare l'altra dizione nei rapporti giuridici ed internazionali.

PRESIDENTE. Mi permetto comunque di far presente che bisogna attenersi al testo del trattato. Si deve andare cauti in questa materia. Onorevole Azzarà, intende fornire anche lei precisazioni al riguardo?

CARMELO AZZARÀ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. La dizione recata nel trattato è «Repubblica federativa del Brasile». A questa dizione noi quindi dobbiamo far riferimento, senza poter operare modifiche. Non sono in grado di sapere se tale dizione sia sbagliata, ma certo essa è quella contenuta nel testo che sta per essere approvato.

SALVATORE ABBRUZZESE, *Relatore*. Per questo motivo non ho avanzato osservazioni in proposito, come ho già detto.

CARLO TASSI. Allora se si fosse scritto «scemo chi legge», noi manterremmo tale espressione?!

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, la prego! Come sapete, i trattati non possono essere modificati. Se è stato scritto così, vuol dire che il Brasile si chiama Repubblica federativa. Può piacere o no.

CARLO TASSI. Questo no, certamente!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Marte Ferrari. Ne ha facoltà.

MARTE FERRARI. Vorrei innanzitutto fare un rilievo di carattere generale, signor Presidente, signor sottosegretario. Il trattato in questione è stato firmato il 17 ottobre 1989 e giunge all'esame dell'aula oggi, 27 aprile 1993, a distanza di circa 4 anni. Ciò non vale solo per questo provvedimento. Spesso i trattati internazionali giungono al nostro esame per la ratifica con tempi molto lunghi. Mi permetto di richiamare l'attenzione della

Presidenza su questo aspetto. Il disegno di legge in questione è stato approvato in Commissione il 12 ottobre 1992. Sono trascorsi circa otto mesi da allora! Ebbene, sarebbe opportuno che questi provvedimenti, una volta licenziati dalla Commissione, venissero presi in esame dall'Assemblea in tempi più brevi. E più in generale sarebbe comunque necessario che dalla stipula alla ratifica dei trattati i tempi fossero più stretti, perché diversamente si vengono spesso a creare situazioni di disagio per gli interessati.

Nel caso specifico, il trattato riguarda le materie oggetto del diritto civile, ivi comprese quelle rientranti nel diritto commerciale, nel diritto di famiglia e nel diritto del lavoro. La mancata ratifica di questa convenzione ha creato finora disagi a molte persone presenti in Brasile sia per quanto riguarda l'emigrazione che problemi di carattere matrimoniale. In materia ho anche un'esperienza diretta e mi permetto quindi di sottolineare l'esigenza di una rapida ratifica di simili trattati.

Anche nella relazione si evidenzia che per questo provvedimento non sussiste il problema sollevato dall'onorevole Tassi. Non vi è infatti alcun onere aggiuntivo a carico dello Stato e dunque la Commissione bilancio non può avanzare rilievi in ordine al provvedimento.

Per queste ragioni preannuncio che esprimeremo un voto favorevole.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Abbruzzese.

SALVATORE ABBRUZZESE, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole rappresentante del Governo.

CARMELO AZZARÀ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Vorrei dire al collega Marte Ferrari che il problema dei tempi in ordine all'approvazione dei disegni di legge di ratifica è già stato sollevato in altra sede. Il Ministero degli affari esteri ha inviato alla

competente Commissione del Senato l'elenco dei trattati pendenti. Cosa analoga sarà fatta, certamente, per la corrispondente Commissione della Camera.

Occorre tuttavia considerare che i vari ministeri competenti per materia devono esprimere la loro valutazione, e questo a volte prolunga i tempi delle ratifiche. Il Governo si farà comunque carico delle osservazioni dell'onorevole Marte Ferrari.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di ratifica, nel testo della Commissione identico a quello del Governo.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 2 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 3 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La votazione finale avrà luogo nel prosieguo della seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la repubblica popolare di Bulgaria per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatta a Roma il 18 maggio 1990 (articolo 79, comma 6, del regolamento) (1713).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed

esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la repubblica popolare di Bulgaria per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatta a Roma il 18 maggio 1990.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del comma 6 dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Abbruzzese.

SALVATORE ABBRUZZESE, Relatore. La convenzione tra la Repubblica italiana e la repubblica popolare di Bulgaria per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile regola due questioni in modo particolare.

Innanzitutto essa si applica alle materie che costituiscono oggetto del diritto civile, ivi compreso il diritto di famiglia, con l'esclusione di quelle che rientrano nel diritto commerciale e del lavoro. Ci troviamo quindi di fronte ad una fattispecie diversa dall'accordo approvato precedentemente.

Particolarmente importante è la norma che prevede per i cittadini dei due paesi il gratuito patrocinio e l'esclusione della *cautio iudicatum solvi*.

L'accordo contiene infine norme esaurienti sul principio del reciproco riconoscimento e della esecuzione delle sentenze. Particolarmente significativa è la disciplina della cosiddetta competenza internazionale. Nel trattato sono indicati i documenti da presentare in occasione della richiesta.

Il disegno di legge — così come il precedente — non comporta alcun carico sul bilancio dello Stato. Non vi sono pertanto difficoltà finanziarie da questo punto di vista.

Sollecito pertanto l'approvazione del disegno di legge che si aggiunge agli altri che tentano di regolare i rapporti giuridici tra il nostro paese e la repubblica popolare di Bulgaria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

CARMELO AZZARÀ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto alla relazione governativa e mi associo alle considerazioni dell'onorevole Abbruzzese.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Marte Ferrari. Ne ha facoltà.

MARTE FERRARI. Nell'esprimere consenso in ordine a questo accordo, mi permetto di rilevare proprio quanto ha sottolineato il relatore e cioè che l'intesa esclude le materie che rientrano nel diritto commerciale e del lavoro.

Per le mutate condizioni internazionali assistiamo invece ad un incremento delle attività di lavoro tra l'Italia e la Bulgaria.

Quindi, invito il Governo a cercare una soluzione per fare in modo che tali questioni possano venire disciplinate con una nuova convenzione con la Bulgaria. Esistono oggi, infatti, ragioni obiettive che inducono a sottoporre ad una nuova regolamentazione i rapporti commerciali e di lavoro tra i due paesi. È questa la raccomandazione che mi limito a fare nel preannunciare che voterò a favore del provvedimento.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Abbruzzese.

SALVATORE ABBRUZZESE, *Relatore*. Rinunzio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole rappresentante del Governo.

CARMELO AZZARÀ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Anche il Governo rinunzia alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del disegno di legge di ratifica, nel testo della Commissione, identico a quello del Governo.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

La votazione finale avrà luogo nel prosieguo della seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare sulla promozione e protezione degli investimenti, con scambio di note, conclusosi il 28 luglio 1991, fatto ad Algeri il 18 maggio 1991 (articolo 79, comma 6, del regolamento) (1714).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare sulla promozione e protezione degli investimenti, con scambio di note, conclusosi il 28 luglio 1991, fatto ad Algeri il 18 maggio 1991.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nelle motivazioni della sua relazione, sarà discusso ai

sensi del comma 6 dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Abbruzzese.

SALVATORE ABBRUZZESE, *Relatore*. Signor Presidente, la ratifica di questo accordo è particolarmente significativa in questo momento. Vorrei soffermarmi brevemente sulla realtà del paese col quale è stato concluso tale accordo.

Conoscete meglio di me le difficoltà in cui versa l'Algeria. Il paese in questione è di fronte ad un ritorno del fondamentalismo islamico e trova difficoltà a realizzare quel processo di democratizzazione che i *leaders* algerini stanno cercando di portare a termine, non solo avvalendosi delle risorse interne, ma anche con l'aiuto dei paesi occidentali. Sapete che l'Algeria ha cercato di stipulare degli accordi con i paesi della NATO e della CEE, e sapete anche che i *leaders* algerini hanno chiesto di partecipare come osservatori alle attività istruttorie dell'Assemblea generale della NATO. È stata quindi posta in essere una serie di fatti oggettivi che merita una particolare riflessione.

A maggior ragione questo accordo, che tende a facilitare anche i rapporti economici con il mondo algerino, richiede di essere ratificato. Tale nuovo strumento infatti mira a dare agli investitori di un paese la garanzia, fondata sul diritto internazionale, che gli investimenti di capitale potranno beneficiare presso l'altro paese di un trattamento equo, leale e non discriminatorio.

In modo particolare, l'accordo prevede all'articolo 1 che nella definizione del termine «investimento» sono comprese le diverse forme che tali attività possono assumere, cosicché risulta assicurata, nella misura più estesa possibile, la tutela predisposta dall'accordo.

Nell'articolo 3 è ricompresa la clausola della nazione più favorita, che è molto importante, in particolar modo quando si instaura un rapporto con un paese che presenta delle difficoltà dal punto di vista della stabilità dei governi e dell'assetto istituzionale. L'applicazione della clausola della na-

zione più favorita è limitata, espressamente, alle unioni doganali e alle zone di libero scambio esistenti, a salvaguardia della posizione dell'Italia quale paese membro della Comunità economica europea.

All'articolo 4 si prevede la clausola di nazionalizzazione, in base alla quale l'investimento non può essere espropriato se non in base al diritto e per motivi di interesse nazionale, e contro un equo risarcimento, liberamente trasferibile.

In proposito sono chiaramente fissate le condizioni ed i limiti che le parti contraenti si impegnano ad osservare, con la specifica menzione delle modalità prescritte per l'entità dell'indennizzo, nonché con l'esplicito riferimento al periodo massimo da non superare durante la fase della sua liquidazione.

L'articolo 5 stabilisce il libero trasferimento senza indebito ritardo di ogni genere di proventi connessi con l'investimento, compresi i profitti e le retribuzioni. Tale articolo ha un significato particolare, poiché le più grandi difficoltà incontrate dagli investitori nei paesi mediorientali o africani, in modo particolare in quelli che si affacciano sul Mediterraneo, sono stati i ritardi dei trasferimenti finanziari. Vi sono poi particolari forme di garanzia, previste dagli articoli 6 e 7, sia per il sostegno alle imprese, sia per quanto riguarda i rischi commerciali.

Il trattato si conclude con gli articoli 8 e 9, nei quali sono previste specifiche clausole sulle procedure di arbitrato per il regolamento delle controversie. Si prevede che l'investitore interessato, ove la controversia non possa essere composta amichevolmente, possa rivolgersi ad istanze diverse, tanto nazionali che internazionali, fino ad arrivare all'attivazione di un collegio arbitrale *ad hoc*.

La richiesta di approvazione di questo trattato nasce dalle condizioni internazionali. Siamo fra i principali *partners* dell'Algeria, ma non siamo i soli, anzi vi è una forte concorrenza. Vi è la possibilità di stabilire forti legami con questo paese sul piano commerciale e degli investimenti e pertanto è utile che il Parlamento italiano approvi la ratifica di questo accordo, poiché esso potrebbe aprire una prospettiva significativa per il nostro paese e per le nostre aziende.

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 27 APRILE 1993

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

CARMELO AZZARÀ *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Marte Ferrari. Ne ha facoltà.

MARTE FERRARI. Signor Presidente, non è possibile lasciar passare sotto silenzio questo provvedimento sul quale, infatti, anche il relatore si è soffermato a lungo, per mettere in evidenza gli importanti aspetti di questo accordo tra il Governo italiano e quello della Repubblica algerina, che mira a favorire la cooperazione economica tra il nostro paese e questa nuova realtà che sta faticosamente venendo alla ribalta dell'economia mondiale.

Si tratta di un accordo che permette di dare maggiore certezza agli investimenti che gli imprenditori ed i gruppi finanziari italiani potranno fare in quel paese. Una delle preoccupazioni maggiori, più volte rimarcata in passato, era infatti che gli interventi e gli investimenti in alcuni paesi africani venissero danneggiati o addirittura cancellati. La convenzione al nostro esame, invece, stabilisce il principio che gli investimenti non possono essere espropriati senza validi motivi, e comunque senza un equo risarcimento del danno. In tal modo si garantisce una certezza agli investimenti e si assicura ai nostri imprenditori ed alle nostre tecnologie la possibilità di una continuità economica e produttiva.

Tutto ciò è importante poiché con la cooperazione si favorisce lo sviluppo democratico della Repubblica algerina.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare, e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Abbruzzese.

SALVATORE ABBRUZZESE. *Relatore*. Rinuncio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole rappresentante del Governo.

CARMELO AZZARÀ *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Anche il Governo rinuncia alla replica.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di ratifica nel testo della Commissione, identico a quello del Governo.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

La votazione finale avrà luogo nel prosieguo della seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili, con protocollo addizionale, fatto a Roma il 27 ottobre 1986, e protocollo aggiuntivo, fatto a Roma l'11 ottobre 1989 (articolo 79, comma 6, del regolamento) (1811).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili, con proto-

collo addizionale, fatto a Roma il 27 ottobre 1986, e protocollo aggiuntivo, fatto a Roma l'11 ottobre 1989.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del comma 6 dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, onorevole Prandini, il vicepresidente della III Commissione, onorevole Foschi.

FRANCO FOSCHI, Vicepresidente della III Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'accordo con la Svizzera del 27 ottobre 1986 si inserisce in un più vasto quadro di collaborazione multilaterale e bilaterale prevista dalla convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale e si propone di facilitare qualsiasi operazione di ricerca, di soccorso e di salvataggio di persone e di aeromobili che si rendessero necessarie nelle zone di frontiera tra i due paesi, nel rispetto delle normative dei due paesi in materia di polizia, di dogana, di scambio di informazioni, di sorvolo e di atterraggio.

In particolare, l'accordo determina il contenuto dei piani regionali di soccorso e di ricerca e le modalità delle operazioni; stabilisce i modi di allarme dei centri di coordinamento e le misure che tali centri devono adottare in caso di necessità, prevedendo in particolare un collegamento permanente tra i due centri di Berna e di Montevenda di Padova. L'accordo disciplina anche il funzionamento dei centri; regola gli atterraggi degli aerei di uno Stato sul territorio dell'altro nel corso delle operazioni di soccorso; prevede esenzioni fiscali per questi aerei, nonché per i materiali, viveri e medicinali impiegati; disciplina il passaggio delle frontiere; regola l'uso delle frequenze radio da impiegare e stabilisce che l'applicazione dell'accordo può essere sospesa per ragioni di ordine pubblico.

Sono questi i contenuti di un accordo che

appare finalizzato a motivi di emergenza ed umanitari. Credo, pertanto, che si debba procedere alla sua ratifica, come del resto indicato all'unanimità dalla Commissione affari esteri.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

CARMELO AZZARÀ, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Mi pare fuori discussione l'importanza, evidenziata dal relatore, di questa intesa. Il Governo chiede pertanto l'approvazione del disegno di legge di ratifica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Marte Ferrari. Ne ha facoltà.

MARTE FERRARI. Signor Presidente, indubbiamente, anche se in ritardo, il problema è stato affrontato correttamente. Dalla convenzione di Chicago del 1944 e dall'accordo tra Francia e Spagna del 1972 si giunge fino al 27 ottobre 1986 per realizzare tra l'Italia e la Confederazione svizzera un'intesa che permette di salvaguardare vite umane. Il territorio di riferimento è quello delle zone di alta montagna, frequentemente utilizzate dagli sciatori o per altre attività ed un'intesa volta a garantire il soccorso in questi luoghi appariva certamente indispensabile.

Esprimo quindi la soddisfazione del mio gruppo per il fatto che il Parlamento sia giunto a ratificare tale intesa e mi auguro — come ha affermato l'onorevole Foschi — che si possa concretamente dare esecuzione a questa manifestazione di grande solidarietà internazionale.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il vicepresidente della III Commissione, onorevole Foschi.

FRANCO FOSCHI, Vicepresidente della III Commissione. Non ho nulla da aggiungere, signor Presidente, e pertanto rinunzio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole rappresentante del Governo.

CARMELO AZZARÀ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non ho nulla da aggiungere, signor Presidente e pertanto anch'io rinunzio alla replica.

PRESIDENTE. L'esame e la votazione degli articoli del provvedimento avranno luogo nel prosieguo della seduta, per dar modo alla Commissione bilancio di esprimere il proprio parere sugli aspetti relativi alla copertura finanziaria del provvedimento stesso.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle frodi doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, con processo verbale, fatta a Roma il 21 aprile 1989 (articolo 79, comma 6, del regolamento) (1824).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle frodi doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, con processo verbale, fatta a Roma il 21 aprile 1989.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del comma 6 dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, il presidente della III Commissione, onorevole Cariglia.

ANTONIO CARIGLIA, *Presidente della III*

Commissione. Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame riguarda una convenzione tra l'Italia e la Tunisia in materia di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle frodi doganali.

La convenzione vuole disciplinare i reciproci impegni tra i paesi limitatamente al settore amministrativo, tendendo a conseguire gli obiettivi di massima di una stretta collaborazione tra le amministrazioni doganali sia per la reciproca tutela degli interessi erariali ed economici, sia per lo snellimento delle operazioni di controllo. In secondo luogo, si tende ad esercitare una mutua sorveglianza sul movimento delle persone sospettate di interessarsi al contrabbando ed al traffico di stupefacenti. In terzo luogo, si vuole effettuare uno scambio di informazioni concernenti le azioni di contrabbando commesse a danno dei due paesi.

La collocazione geografica della Tunisia richiede una grande attenzione da parte delle due autorità di controllo. Per tali ragioni, raccomando l'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

CARMELO AZZARÀ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Nel ringraziare il relatore, mi associo alle sue considerazioni e raccomando l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

L'esame e la votazione degli articoli avverrà nel prosieguo della seduta, per dar modo alla Commissione bilancio di valutare, nel suo parere, i problemi di copertura finanziaria connessi al disegno di legge in discussione.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo

del Regno del Marocco, con dichiarazione interpretativa, fatta a Roma il 4 ottobre 1988 (articolo 79, comma 6, del regolamento) (1825).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, con dichiarazione interpretativa, fatta a Roma il 4 ottobre 1988.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del comma 6 dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, il presidente della III Commissione, onorevole Cariglia.

ANTONIO CARIGLIA, *Presidente della III Commissione*. Signor Presidente, anche questo provvedimento si colloca nell'ottica di quello precedentemente esaminato.

La convenzione di mutua assistenza che abbiamo stipulato con il Marocco risponde all'esigenza di instaurare un sistema di norme finalizzate ad istituzionalizzare una cooperazione tra le amministrazioni doganali italiana e marocchina. I mezzi messi a disposizione dall'accordo per raggiungere gli obiettivi proposti sono molteplici ed in svariati casi rivestono carattere innovativo.

In primo luogo, si prevedono contatti diretti tra gli organi tecnici dei due Stati, ai quali incombe il compito della ricerca e della repressione delle frodi doganali. L'articolo 5, ad esempio, prevede la possibilità per l'amministrazione doganale di uno Stato di sollecitare l'amministrazione doganale dell'altro affinché eserciti una speciale sorveglianza in ordine a movimenti sospetti di persone o merci. Tale articolo consente al nostro rappresentante in Marocco, il quale eserciterà un controllo sul traffico di droga

di avere maggiori possibilità operative rispetto ad oggi.

Va segnalato inoltre che l'articolo 16 dispone l'obbligatorietà della motivazione a carico dell'amministrazione doganale che rifiutasse di aderire ad una richiesta di assistenza.

Di particolare interesse risultano inoltre le norme — previste dagli articoli 7 e seguenti — che contemplan lo scambio di informazioni e di documentazione relativamente ad operazioni fraudolente compiute a detrimento degli Stati contraenti, alle modalità di effettuazione di tali illeciti ed ai mezzi solitamente impiegati nei casi in questione.

Da parte marocchina le procedure per la ratifica della convenzione sono già state da tempo espletate. Debbo sottolineare che gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione di questa Convenzione sono limitati, nel senso che non hanno natura quantitativamente rilevante.

Per le ragioni esposte raccomando all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge di ratifica n. 1825.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

CARMELO AZZARÀ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, mi associo alle dichiarazioni rese dal presidente della III Commissione, onorevole Cariglia e chiedo all'Assemblea la sollecita approvazione del disegno di legge di ratifica in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

L'esame degli articoli avrà luogo nel prosieguo della seduta, in quanto il provvedimento reca clausole finanziarie sulle quali la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della

Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette Convenzioni, nonché della Convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della Convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970 (articolo 79, comma 6, del regolamento) (1826).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette Convenzioni, nonché della Convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della Convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità, tanto nelle due disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del comma 6 dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, il vicepresidente della III Commissione, onorevole Foschi.

FRANCO FOSCHI, *Vicepresidente della III Commissione*. Signor Presidente, il disegno di legge n. 1826 riguarda la ratifica di quattro convenzioni che sono legate l'una all'altra sia con riferimento alla materia, sia per quanto riguarda la possibilità di integrazione delle procedure necessarie al superamento delle difficoltà fino ad oggi sempre più accresciutesi in relazione a fenomeni come la sottrazione di minori nati da genitori di nazionalità diversa, o separati, o divorziati.

La problematica in questione assume proporzioni in costante aumento nel nostro paese: in assenza di strumenti convenzionali adeguati la soluzione del problema ha trovato notevoli difficoltà. Il disegno di legge n. 1826 rappresenta quindi un atto normativo di primaria importanza nell'assistenza e nella tutela dei minori. Le convenzioni qui raccolte rispondono all'esigenza — sentita non solo nel nostro paese, ma in molti stati del mondo — di dotare le competenti autorità degli strumenti necessari sia in sede giudiziaria sia in sede amministrativa, nell'interesse fondamentale del minore, per intervenire sollecitamente al fine di comporre le controversie insorte a seguito della sottrazione dei figli.

Solitamente avviene che i minori, seppure affidati con provvedimento dell'autorità giudiziaria ad uno dei due coniugi nello stato in cui essi abitualmente risiedono, vengano sottratti dall'altro genitore, il quale li conduce nel suo paese di origine, dove di solito riesce più facilmente ad ottenere dalle competenti autorità l'affidamento del figlio.

Nel nostro paese il fenomeno del *kidnapping* da parte di genitori stranieri sembrerebbe essere favorito dall'assenza di convenzioni atte a disciplinare la materia. La ratifica da parte dell'Italia delle convenzioni oggi in esame potrà senz'altro favorire la creazione di un regime di collaborazione fra le autorità competenti, a tutto vantaggio di un maggior rispetto dei diritti dei minori e della tutela della loro personalità. Tutto ciò va anche a completamento della più recente Convenzione generale sui diritti dei minori, che l'Italia ha ratificato lo scorso anno.

Vi sono talune questioni specifiche che, proprio per l'importanza del disegno di legge, sono ampiamente illustrate nella relazione che lo accompagna. Ritengo di non doverle richiamare, anche se sottolineo la rilevanza, una volta tanto, degli elementi tecnici indicati, che devono essere considerati parte integrante delle ragioni per le quali la Commissione affari esteri ha approvato le convenzioni e l'Assemblea, ci auguriamo, proceda alla loro ratifica, recependo anche le riserve illustrate nella stessa relazione. Si tratta di riserve che il Governo intende ma-

nifestare al momento del deposito degli strumenti di ratifica, al fine di salvaguardare ulteriormente la condizione dei minori di fronte a particolari interpretazioni che potrebbero manifestarsi e che si sono già manifestate, secondo due orientamenti determinanti: penso ai fautori della regola della nazionalità ed a coloro che si richiamano alla normativa sul domicilio o la residenza abituale.

Le convenzioni tendono a contemperare le due opposte concezioni, stabilendo rilevanti restrizioni al criterio assunto come regola primaria; ad esse — opportunamente, ritengo — il Governo italiano ha aggiunto le sue riserve. Del resto, le stesse convenzioni in esame prevedono la presentazione di riserve, che sono facoltative.

Sono questi gli elementi sui quali è dovere del relatore richiamare l'attenzione del Parlamento in sede di ratifica di documenti che sono, ripeto, particolarmente importanti, allo scopo di ridurre le condizioni di incertezza nelle quali fino ad oggi si sono trovati le famiglie e soprattutto i minori che hanno dovuto affrontare controversie di carattere internazionale.

Mi pare si debba infine precisare che i conflitti che eventualmente si presentassero tra le norme delle varie convenzioni nelle materie alle quali esse si applicano andrebbero risolti facendo ricorso alle disposizioni della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, tenendo conto della finalità propria delle convenzioni stesse e di strumenti predisposti per assicurare il precipuo interesse del minore.

Debbo porre in evidenza la particolare rilevanza dei compiti affidati all'autorità centrale: per l'Italia, come più volte ricorre nei testi, è competente il Ministero di grazia e giustizia, ufficio per la giustizia minorile, cui è devoluto anche l'incarico — oltre a quello di tenere diretti rapporti con le autorità straniere — di dare impulso alle varie attività dei competenti organi giudiziari e amministrativi designati per l'assunzione e l'esecuzione dei provvedimenti che formano oggetto dei presenti accordi, dei quali propongo la ratifica, sottolineando che la Commissione affari esteri ha approvato all'unanimità il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

CARMELO AZZARÀ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* La questione è di grande delicatezza ed importanza, come lo stesso onorevole Foschi ha sottolineato in maniera molto efficace, per cui al Governo, che si associa alle considerazioni del relatore, non resta che sollecitare una rapida approvazione del disegno di legge di ratifica n. 1826.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, i deputati del gruppo del Movimento sociale italiano vedono con favore la ratifica delle convenzioni contenute nel disegno di legge n. 1826. Certo, se si guarda alla data di stipula delle medesime, si comprende quanto sia stato lungo e difficile il cammino di quella che avrebbe dovuto essere la più facile, la più semplice nonché la prima delle convenzioni volte a garantire il buon trattamento dei minori. Se, ancora nel duemila, dobbiamo trovare il modo di evitare i maltrattamenti verso i minori, allora penso che non vi siano stati molti miglioramenti, non solo in senso fisico ma anche morale, dai tempi della Rupe Tarpea.

È molto importante approvare il disegno di legge in discussione soprattutto a fronte dell'incremento dei rapporti matrimoniali in genere tra cittadini di diverse nazionalità, ancorché nell'ambito della Comunità economica europea. Infatti, proprio il moltiplicarsi di tali rapporti comporta l'aumento dei conflitti in questione. Si sono avuti in questi decenni esempi veramente dolorosi come il rapimento, nel vero senso del termine, di infanti da parte di uno dei genitori, che riusciva poi a rientrare nel proprio paese riguadagnandone la cittadinanza.

È opportuno che la ratifica di tali convenzioni sia unica, poiché dal punto di vista legislativo si disporrà di un testo di più facile consultazione.

Per tali ragioni il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale voterà a favore del disegno di legge di ratifica n. 1826.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il vicepresidente della III Commissione, onorevole Foschi.

FRANCO FOSCHI, *Vicepresidente della III Commissione*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole rappresentante del Governo.

CARMELO AZZARÀ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Rinuncio anch'io alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché il provvedimento reca clausole finanziarie sulle quali la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere, procederemo all'esame degli articoli ed al voto finale nel prosieguo della seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Santiago del Cile l'8 novembre 1990 (articolo 79, comma 6, del regolamento) (2005).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Santiago del Cile l'8 novembre 1990.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del comma 6 dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, il vicepresidente della III Commissione, onorevole Foschi.

FRANCO FOSCHI, *Vicepresidente della III Commissione*. Signor Presidente, tra i molti accordi-quadro che l'Italia ha stipulato, in modo particolare, con i paesi dell'America latina, ritengo che quello oggetto di questa ratifica sia il più significativo. Per quanto esso sia stato firmato nel novembre 1990, e quindi rispetto ad altri accordi e convenzioni possa sembrare recente, in realtà dobbiamo lamentare un certo ritardo determinato dalla fine anticipata della precedente legislatura e da altre difficoltà di carattere tecnico.

È necessaria e fortemente attesa la ratifica dell'accordo in esame, che rappresenta un importante sforzo teso a conferire appoggio al consolidamento della democrazia in un paese che, per ragioni storiche, ci è molto vicino.

L'accordo ribadisce numerosi aspetti che abitualmente compaiono in convenzioni di cooperazione, ma sottolinea in particolare la promozione di settori di grande rilevanza in una fase di consolidamento del riconquistato sistema democratico. Si dà, infatti, priorità alle attività nel campo delle risorse umane e sociali, dell'istruzione e della formazione; agli interventi previsti nel settore delle infrastrutture urbanistiche e del risanamento ambientale; si dà priorità al miglioramento della condizione della donna e ad alcuni settori di attività economica, con particolare riferimento all'agroindustria, all'industria mineraria, alle telecomunicazioni, ai settori delle piccole e medie imprese, nonché alla partecipazione di ricercatori cileni e di giovani laureati a corsi di specializzazione e di perfezionamento che già fanno parte di appositi accordi firmati dalle parti.

Per quanto riguarda poi, in particolare, la tutela e la promozione di settori della società che sinora sono apparsi più marginali, alcuni elementi qualificanti di questo specifico accordo, in una certa misura, hanno già trovato attuazione attraverso una fase transitoria di avvio al programma di democratizzazione.

Gli interventi previsti, i cui oneri sono quantificabili come doni e crediti di aiuto, sono finanziati sulla base della legge n. 49 del 1987 in materia di cooperazione e attingono specificamente ai capitoli n. 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari

esteri e n. 8173 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in una misura relativamente modesta rispetto agli obiettivi che si devono raggiungere.

In conclusione, non credo sia un caso che nel dibattito in Commissione si sia registrato un largo e generale consenso sull'accordo in esame; pertanto, raccomando all'Assemblea la sua ratifica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

CARMELO AZZARÀ, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, l'importanza di questo accordo è stata evidenziata dal relatore; posso in aggiunta testimoniare che anche durante una mia recente visita in Cile ne è stata sollecitata la ratifica.

Devo dire, peraltro, che l'Italia è il primo paese che si impegna uno scambio commerciale con il Cile, e di fronte alla rilevanza del crescente interscambio tra i due paesi, si pone l'esigenza di ratificare quanto prima l'accordo di cooperazione di cui al disegno di legge n. 2005.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Marte Ferrari. Ne ha facoltà.

MARTE FERRARI. Signor Presidente, intervengo per concordare con quanto espresso poc'anzi dal relatore e dal rappresentante del Governo, i quali hanno giustamente messo in rilievo — il senatore Azzarà ricordando soprattutto la sua recente visita in Cile — l'esigenza di ratificare al più presto l'intesa raggiunta tra l'Italia e il Cile.

Ritengo sia importante richiamare la storia drammatica della democrazia cilena negli ultimi decenni, presente certamente alla memoria del Parlamento e del popolo italiano, che hanno sempre manifestato grande attenzione e partecipazione attiva alla ricostituzione della democrazia in Cile, non solo per la storia che ci lega a questo paese, ma per l'esigenza che avvertiamo di riaffermare il diritto di vivere in uno stato democratico.

L'accordo oggi al nostro esame va certamente in tale direzione e consolida lo svilup-

po economico e sociale, nonché la vita democratica nella Repubblica del Cile.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il vicepresidente della III Commissione, onorevole Foschi.

FRANCO FOSCHI, Vicepresidente della III Commissione. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole rappresentante del Governo.

CARMELO AZZARÀ, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Rinuncio anch'io alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Rinvio l'esame degli articoli alla ripresa pomeridiana dei lavori, in quanto il provvedimento reca clausole finanziarie sulle quali la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di scorie tossiche e della loro eliminazione, con annessi, relativo atto finale e risoluzioni, fatta a Basilea il 22 marzo 1989 (articolo 79, comma 6 del regolamento) (2009).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di scorie tossiche e della loro eliminazione, con annessi, relativo atto finale e risoluzioni, fatta a Basilea il 22 marzo 1989.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del comma 6 dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, il presidente della III Commissione, onorevole Cariglia.

ANTONIO CARIGLIA, *Presidente della III Commissione*. Signor Presidente, lo scopo di questa convenzione è di introdurre una disciplina nel trasporto transfrontaliero dei rifiuti, ispirata al principio della progressiva riduzione della quantità di rifiuti prodotta, al principio dello smaltimento dei rifiuti pericolosi e, in genere, dei rifiuti all'interno dei paesi produttori, compatibilmente con una gestione razionale dal punto di vista ecologico.

La convenzione attribuisce ad ogni Stato firmatario il diritto di impedire l'importazione o l'esportazione di rifiuti tossici ed impone ai paesi che intendano effettuare tale esportazione l'obbligo di notificare ai paesi destinatari ed a quelli di transito notizie dettagliate, che consentano di identificare le caratteristiche dell'esportazione. La convenzione impegna inoltre le parti a ridurre al minimo la produzione di rifiuti pericolosi all'interno di ciascun paese; a provvedere allo smaltimento degli stessi mediante impianti collocati nel proprio territorio; ad adottare tutte le misure necessarie a prevenire e ridurre al minimo l'inquinamento derivante dalla gestione dei rifiuti; a ridurre i movimenti transfrontalieri ad un minimo compatibile con una gestione razionale ed efficace dell'ambiente; a vietare l'esportazione di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti verso paesi in via di sviluppo che abbiano vietato, mediante leggi interne, l'importazione di rifiuti o che risultino comunque privi della capacità di gestirli secondo metodi razionali dal punto di vista ecologico; e, infine, a collaborare per garantire la più ampia divulgazione delle informazioni sui movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti.

Per le ragioni indicate, sottolineo l'importanza della convenzione in esame, alla cui ratifica siamo molto interessati, e raccomando all'Assemblea di esprimersi in tal senso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

CARMELO AZZARÀ, *Sottosegretario di Sta-*

to per gli affari esteri. Mi associo alle considerazioni svolte dal presidente della III Commissione, onorevole Cariglia, signor Presidente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Marte Ferrari. Ne ha facoltà.

MARTE FERRARI. Signor Presidente, signor sottosegretario, come ha sottolineato il presidente Cariglia, e come è confermato dal testo al nostro esame, la convenzione di cui si chiede la ratifica ha una notevole importanza.

Dal momento che abito a Como, città al confine con la Svizzera, devo rilevare che i problemi affrontati dalla convenzione in esame si sono fortemente evidenziati in tale zona sia nel passato sia in epoca più recente. La Svizzera, infatti, collocava i rifiuti in zone di montagna, ai confini con il nostro paese, nei pressi di corsi d'acqua che bagnano il territorio italiano. Vi è quindi l'esigenza che la convenzione sia ratificata dal nostro paese, anche per far sì che le autorità elvetiche considerino il problema con maggiore attenzione.

In conclusione, raccomando all'Assemblea la ratifica della convenzione, che disciplina una materia molto delicata, la quale deve essere oggetto di una costante vigilanza ai fini della tutela dell'ambiente e della stessa popolazione.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il presidente della III Commissione, onorevole Cariglia.

ANTONIO CARIGLIA, *Presidente della III Commissione*. Rinunzio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

CARMELO AZZARÀ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Anche il Governo rinunzia alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Rinvio l'esame degli arti-

coli alla ripresa pomeridiana dei lavori, poiché il provvedimento reca clausole finanziarie sulle quali la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per la promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 20 marzo 1990 (articolo 79, comma 6, del regolamento) (2010).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per la promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 20 marzo 1990.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del comma 6 dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, il presidente della III Commissione, onorevole Cariglia.

ANTONIO CARIGLIA, *Presidente della III Commissione*. Signor Presidente, l'accordo in esame si inserisce nel più ampio quadro delle iniziative miranti a favorire una diversificazione dell'interscambio ed una equilibrata integrazione delle economie dei due paesi considerati, in linea con le potenzialità di sviluppo delle complesse relazioni economiche bilaterali, che attualmente sono quasi esclusivamente di interscambio commerciale. Il Bangladesh sarebbe tuttavia interessato ad investimenti (*joint-ventures*), soprattutto per la produzione *in loco* di prodotti in pelle e di vestiario. Nonostante la non florida situazione economica di quel paese, sembra

no esservi interessanti prospettive per gli investitori italiani, in quanto il governo dello stesso è ormai orientato a promuovere l'espansione del settore privato nell'industria, nel commercio e in campo energetico, con l'istituzione, tra l'altro, già dal gennaio 1989, di un organismo per la promozione degli investimenti che dovrebbe semplificare le procedure di approvazione cui sono sottoposti gli investitori privati.

Obiettivo centrale dell'accordo è comunque quello di porre in essere un sistema integrato di tutela e garanzia del flusso degli investimenti di cui risulterà opportuna la finalizzazione, anche attraverso la costituzione di imprese miste che prevedano apporti di capitali.

Per queste ragioni di reciproca convenienza fra i due paesi, invito l'Assemblea ad approvare il disegno di legge di ratifica n. 2010.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

CARMELO AZZARÀ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si associa alle considerazioni svolte dal relatore ed invita l'Assemblea ad approvare il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di ratifica, nel testo della Commissione, identico a quello del Governo.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

La votazione finale avrà luogo nel prosieguo della seduta.

Sospendo la seduta fino alle 18,30.

**La seduta, sospesa alle 12,45,
è ripresa alle 18,30.**

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Casilli, Carlo Casini, Coloni, Delfino, Iodice, Mannino, Matulli, Ricciuti, Salvadori e Spini sono in missione a decorrere dal pomeriggio di oggi.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono trenta come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio della presentazione di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri dell'interno e di grazia e giustizia hanno presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa» (2576).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, il suddetto disegno di legge è deferito, in sede referente, alla II Commissione permanente (Giustizia), con il parere della I e della VII Commissione.

Il suddetto disegno di legge è altresì assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis. Tale parere dovrà essere espresso entro martedì 4 maggio 1993.

Si riprende la discussione del disegno di legge di ratifica n. 1811.

PRESIDENTE. Avverto che, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni qualificate, che avranno luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto dal comma 5 dell'articolo 49 del regolamento.

Avverto altresì che la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole sul disegno di legge di ratifica n. 1811.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di ratifica, nel testo della Commissione identico a quello del Governo.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 *(vedi l'allegato A)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2 *(vedi l'allegato A)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3 *(vedi l'allegato A)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 4 *(vedi l'allegato A)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

La votazione finale avrà luogo nel prosieguo della seduta.

Si riprende la discussione del disegno di legge di ratifica n. 1824.

PRESIDENTE. Avverto che la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole sul disegno di legge di ratifica n. 1824.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di ratifica, nel testo della Commissione identico a quello del Governo.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 4 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

La votazione finale avrà luogo nel prosieguo della seduta.

Si riprende la discussione del disegno di legge di ratifica n. 1825.

PRESIDENTE. Avverto che la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole sul disegno di legge di ratifica n. 1825.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di ratifica, nel testo della Commissione identico a quello del Governo.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 4 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

La votazione finale avrà luogo nel prosieguo della seduta.

Si riprende la discussione del disegno di legge di ratifica n. 1826.

PRESIDENTE. Avverto che la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole sul disegno di legge di ratifica n. 1826.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di ratifica, nel testo della Commissione identico a quello del Governo.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 3 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 4 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 5 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 6 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 7 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 8 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 9 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La votazione finale avrà luogo nel prosieguo della seduta.

Si riprende la discussione del disegno di legge di ratifica n. 2005.

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul disegno di legge di ratifica n. 2005.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di ratifica, nel testo della Commissione identico a quello del Governo.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 2 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 3 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 4 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 27 APRILE 1993

La votazione finale avrà luogo nel prosieguo della seduta.

Si riprende la discussione del disegno di legge di ratifica n. 2009.

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul disegno di legge di ratifica n. 2009.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di ratifica, nel testo della Commissione identico a quello del Governo.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 4 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

La votazione finale avrà luogo nel prosieguo della seduta.

Per consentire l'ulteriore decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta fino alle 18,55.

La seduta, sospesa alle 18,40, è ripresa alle 18,55.

Votazione finale di disegni di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di ratifica n. 1538, oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Ratifica ed esecuzione della convenzione UNIDROIT sul *factoring* internazionale, fatta ad Ottawa il 28 maggio 1988» (1538):

Presenti	406
Votanti	404
Astenuti	2
Maggioranza	203
Hanno votato sì	404

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico sul disegno di legge di ratifica n. 1558, oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo all'emendamento dell'articolo 50 a) della convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 26 ottobre 1990» (1558):

Presenti	407
Votanti	403
Astenuti	4
Maggioranza	202
Hanno votato sì	402
Hanno votato no	1

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di ratifica n. 1712, oggi esaminato.

(Segue la votazione).

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 27 APRILE 1993

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile tra la Repubblica italiana e la repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989» (1712):

Presenti	397
Votanti	394
Astenuti	3
Maggioranza	198
Hanno votato sì	392
Hanno votato no	2

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di ratifica n. 1713, oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la repubblica popolare di Bulgaria per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatta a Roma il 18 maggio 1990» (1713):

Presenti	400
Votanti	398
Astenuti	2
Maggioranza	200
Hanno votato sì	396
Hanno votato no	2

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di ratifica n. 1714, oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare sulla promozione e protezione degli investimenti, con scambio di note, conclusosi il 28 luglio 1991, fatto ad Algeri il 18 maggio 1991» (1714):

Presenti	398
Votanti	395
Astenuti	3
Maggioranza	198
Hanno votato sì	394
Hanno votato no	1

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di ratifica n. 1811, oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili, con protocollo addizionale, fatto a Roma il 27 ottobre 1986, e protocollo aggiuntivo, fatto a Roma l'11 ottobre 1989» (1811):

Presenti	404
Votanti	403
Astenuti	1
Maggioranza	202
Hanno votato sì	401
Hanno votato no	2

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di ratifica n. 1824, oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 27 APRILE 1993

di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle frodi doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, con processo verbale, fatta a Roma il 21 aprile 1989» (1824):

Presenti e votanti	411
Maggioranza	206
Hanno votato sì	407
Hanno votato no	4

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di ratifica n. 1825, oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, con dichiarazione interpretativa, fatta a Roma il 4 ottobre 1988» (1825):

Presenti	399
Votanti	397
Astenuti	2
Maggioranza	199
Hanno votato sì	394
Hanno votato no	3

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di ratifica n. 1826, oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Ratifica e esecuzione della Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei

minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette Convenzioni, nonché della Convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della Convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970» (1826):

Presenti	399
Votanti	398
Astenuti	1
Maggioranza	200
Hanno votato sì	398

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di ratifica n. 2005, oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Santiago del Cile l'8 novembre 1990» (2005):

Presenti	397
Votanti	395
Astenuti	2
Maggioranza	198
Hanno votato sì	395

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di ratifica n. 2009, oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 27 APRILE, 1993

Comunico il risultato della votazione:

«Ratifica ed esecuzione della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di scorie tossiche e della loro eliminazione, con annessi, relativo atto finale e risoluzioni, fatta a Basilea il 22 marzo 1989» (2009):

Presenti	409
Votanti	406
Astenuti	3
Maggioranza	204
Hanno votato <i>sì</i>	403
Hanno votato <i>no</i>	3

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di ratifica n. 2010, oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per la promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 20 marzo 1990» (2010):

Presenti	414
Votanti	412
Astenuti	2
Maggioranza	207
Hanno votato <i>sì</i>	410
Hanno votato <i>no</i>	2

(La Camera approva).

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 28 aprile 1993, alle 10:

1. — *Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sul disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali (2436).

— *Relatore:* Frasson.

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali (2436).

— *Relatore:* La Gloria.

(Relazione orale).

3. — *Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sul disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1993, n. 76, recante modifica della misura del contributo, dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, previsto dalla legge 28 marzo 1956, n. 168 (2460).

— *Relatore:* Zampieri.

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1993, n. 76, recante modifica della misura del contributo, dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, previsto dalla legge 28 marzo 1956, n. 168 (2460).

— *Relatore:* Baccarini.

(Relazione orale).

5. — *Dimissioni del deputato Alfredo Vito.*

La seduta termina alle 19,5.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA
DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MARIO CORSO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia alle 20,45.

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 27 APRILE 1993

VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

-
- F = voto favorevole (in votazione palese)
C = voto contrario (in votazione palese)
V = partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = astensione
M = deputato in missione
P = Presidente di turno

Le votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale sono riportate senza alcun simbolo.

Ogni singolo elenco contiene fino a 34 votazioni.

Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

PAGINA BIANCA

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 27 APRILE 1993

*** ELENCO N. 1 (DA PAG. 12990 A PAG. 13002) ***

Votazione		O G G E T T O	Risultato				Esito
Num.	Tipo		Ast.	Fav.	Contr.	Magg.	
1	Nom.	ddl n. 1538 - voto finale	2	404		203	Appr.
2	Nom.	ddl n. 1558 - voto finale	4	402	1	202	Appr.
3	Nom.	ddl n. 1712 - voto finale	3	392	2	198	Appr.
4	Nom.	ddl n. 1713 - voto finale	2	396	2	200	Appr.
5	Nom.	ddl n. 1714 - voto finale	3	394	1	198	Appr.
6	Nom.	ddl n. 1811 - voto finale	1	401	2	202	Appr.
7	Nom.	ddl n. 1824 - voto finale		407	4	206	Appr.
8	Nom.	ddl n. 1825 - voto finale	2	394	3	199	Appr.
9	Nom.	ddl n. 1826 - voto finale	1	398		200	Appr.
10	Nom.	ddl n. 2005 - voto finale	2	395		198	Appr.
11	Nom.	ddl n. 2009 - voto finale	3	403	3	204	Appr.
12	Nom.	ddl n. 2010 - voto finale	2	410	2	207	Appr.

* * *

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 27 APRILE 1993

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 12											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ABBATE FABRIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ABRUZZESE SALVATORE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AGRUSTI MICHELANGELO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AIMONE PRINA STEFANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ALAIMO GINO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ALBERINI GUIDO	F	F	F	F								
ALBERTINI GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ALBERTINI RENATO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ALESSI ALBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ALIVERTI GIANFRANCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ALOISE GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ALTERIO GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ALVETI GIUSEPPE						F						
ANEDDA GIANFRANCO	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F
ANGELINI GIORDANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ANGHINONI UBER	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ANGIUS GAVINO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ANIASI ALDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ANTOCI GIOVANNI FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
APUZZO STEFANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A
ARMELLIN LINO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ARRIGHINI GIULIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ARTIOLI ROSSELLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ASQUINI ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ASTONE GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ASTORI GIANFRANCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AZZOLINA ANGELO	F											
AZZOLINI LUCIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BACCARINI ROMANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BALOCCHI ENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BALOCCHI MAURIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BAMPO PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BARBALACE FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BARGONE ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BARUFFI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BASSOLINO ANTONIO	F	F	F	F	F	F						
BATTAGLIA ADOLFO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BATTAGLIA AUGUSTO	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 27 APRILE 1993

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 12											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOSI FABIO	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F		
ELSNER GIOVANNI GUIDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
EVANGELISTI FABIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
FARACE LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
FARAGUTI LUCIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
PARIGU RAFFAELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
FAUSTI FRANCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
PAVA GIOVANNI GIUSEPPE CLAUDIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
FELISSARI LINO OSVALDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
FERRARI FRANCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
FERRARI MARTE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
FERRARI WILMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
FERRARINI GIULIO	F	F	F	F	F	F						
FILIPPINI ROSA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
FINCATO LAURA				F	F							
FIORI PUBLIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
FISCHETTI ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
FLEGO ENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
FOLENA PIETRO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
FORLEO FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
FORMENTI FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
FORMICA RINO	F	F	F			F	F	F	F	F	F	
FORMIGONI ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
FORTUNATO GIUSEPPE MARIO A.	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
POSCHI FRANCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
POTI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
FRACANZANI CARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
FRAGASSI RICCARDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
FRASSON MARIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
FREDDA ANGELO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
FRONTINI CLAUDIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
FRONZA CREPAZ LUCIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
FUMAGALLI CARULLI BATTISTINA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
GALANTE SEVERINO										F		
GALASSO ALFREDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
GALASSO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
GALBIATI DOMENICO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
GALLI GIANCARLO	A	A	A	A	A	A	F	A	A	F	A	

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 27 APRILE 1993

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 12 ■											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
LAURICKELLA SALVATORE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LAVAGGI OTTAVIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LAZZATI MARCELLO LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LENTO FEDERICO GUGLIELMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LEONE GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LEONI ORSENIGO LUCA	F	A	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F
LETTIERI MARIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LOIERO AGAZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LOMBARDO ANTONINO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LONGO FRANCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LO PORTO GUIDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LORENZETTI PASQUALE MARIA RITA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LUCARELLI LUIGI				F	F	F	F	F	F	F	F	F
LUCCHESI GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LUSETTI RENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MACCHERONI GIACOMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MACERATINI GIULIO	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MADAUDO DINO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MAGISTRONI SILVIO	F	A	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F
MAGNABOSCO ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MAIOLO TIZIANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MAIRA RUDI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANCINA CLAUDIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MANCINI GIANMARCO	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F
MANCINI VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MANISCO LUCIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MANNINO CALOGERO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANTI LEONE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MANTOVANI RAMON	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
MANTOVANI SILVIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F
MARCUCCI ANDREA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARENCO FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARGUTTI FERDINANDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARIANETTI AGOSTINO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARINO LUIGI	F	F										
MARONI ROBERTO ERNESTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARRI GERMANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARTINAT UGO	F			F	F				F			

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 27 APRILE 1993

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 12 ■											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PIRO FRANCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PIZZINATO ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
POGGIOLINI DANILLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
POLIDORO GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
POLIZIO FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
POLLASTRINI MODIANO BARBARA M.	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
POLLI MAURO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
POLLICHINO SALVATORE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
POTI' DAMIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PRATESI FULCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PREVOSTO NELLINO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PRINCIPE SANDRO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PROVERA FIORELLO					F	F	F	F	F	F	F	F
PUJIA CARMELO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RANDAZZO BRUNO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RATTO REMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
REBECCHI ALDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RECCHIA VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
REINA GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RENZULLI ALDO GABRIELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RICCIUTI ROMEO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RIGGIO VITO										F	F	
RINALDI ALFONSINA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RIVERA GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RIZZI AUGUSTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ROCCHETTA FRANCO	F	F	F	F						F	F	
RODOTA' STEFANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ROGNONI VIRGINIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ROJCH ANGELINO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ROMANO DOMENICO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
ROMEO PAOLO										F	F	
ROMITA PIERLUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RONCHI EDOARDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RONZANI GIANNI WILMER	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ROSSI ALBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ROSSI ORESTE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ROTIROTI RAFFAELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RUSSO IVO										F	F	

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 27 APRILE 1993

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 12 ■											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VOZZA SALVATORE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
WIDMANN HANS	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
ZAGATTI ALFREDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
ZAMBON BRUNO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
ZAMPIERI AMEDEO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
ZAMFERRARI AMBROSO GABRIELLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
ZARRO GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
ZAVETTIERI SAVERIO	F	F	F	F				F	F	F	F	
ZOPPI PIETRO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	

* * *